



**CONCESSIONI
AUTOSTRADALI
VENETE**

**REGOLAMENTO DI FUNZIONE E GESTIONE DI UN
ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA**

REGOLAMENTO DI FUNZIONE E GESTIONE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Articolo 1 - Istituzione dell’elenco aperto di prestatori di servizi di ingegneria e architettura

1. È istituito un elenco aperto di operatori economici qualificati per l’affidamento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, dei servizi concernenti la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il collaudo, le attività di supporto al responsabile del procedimento.

2. Il presente regolamento disciplina i meccanismi di formazione ed aggiornamento, le modalità di utilizzo dell’elenco di cui al comma 1, la selezione degli operatori economici in esso iscritti ed ogni altro profilo di gestione.

Articolo 2 - Organizzazione dell’elenco di cui all’articolo 1, comma 1

1. L’elenco è suddiviso in due fasce d’importo:

- prima fascia: servizi d’importo inferiore ad € 40.000,00;
- seconda fascia: servizi d’importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 100.000, 00.

2. Salva diversa indicazione dell’operatore economico, l’iscrizione alla seconda fascia d’importo comporta l’iscrizione anche alla fascia d’importo inferiore.

3. L’elenco di cui all’articolo 1, comma 1, è suddiviso in sotto elenchi, secondo la tipologia dei servizi di ingegneria e architettura di cui all’articolo 1, comma 1, e secondo le seguenti categorie di opere, individuate nell’articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 17 giugno 2016 :

- edilizia;
- strutture;
- impianti;
- infrastrutture per la mobilità;
- idraulica;
- tecnologie della informazione e della comunicazione;
- paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste;
- territorio e urbanistica.

4. I servizi di ingegneria e architettura di cui all’articolo 1, comma 1, sono codificati nelle seguenti prestazioni:

1. studi di fattibilità;

2. progettazione preliminare, definitiva, esecutiva;
 3. direzione lavori, misure e contabilità;
 4. coordinamento della Sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione;
 5. attività di supporto al Responsabile del Procedimento;
 6. studi di impatto ambientale e screening per procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale;
 7. servizi di verifica del progetto;
 8. collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale o solo finale;
 9. collaudo statico;
 10. collaudo tecnico – funzionale degli impianti.
5. Gli operatori economici devono iscriversi all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, indicando una o più tipologie di servizi, una o più categorie di opere (come da tabella che segue), individuate nella Tavola Z-1, recante "Categoria delle opere - parametro del grado di complessità – classificazione di servizi e corrispondenze", allegata al decreto ministeriale 17 giugno 2016; per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, si fa riferimento alle corrispondenze con i tariffari degli ingegneri e architetti (legge 2 marzo 1949, n. 143), dei geologi (decreto ministeriale 18 novembre 1971) e degli agronomi (decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 1991), richiamati nella predetta Tavola Z-1.

Cod.	CATEGORIE	Id opere
1	Edilizia	E.05, E.12, E.17, E.18, E.20
2	Strutture	S.01, S.02, S.03, S.04, S.05, S.06
3	Impianti	IA.01, IA.02, IA.03, IA.04, IB.08, IB.09, IB.10, IB.11, IB.12
4	Infrastrutture per la mobilità	V.01, V.02, V.03
5	Idraulica	D.01, D.02, D.03, D.04, D.05
6	Tecnologie della informazione e della comunicazione	T.01, T.02, T.03
7	Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste	P.01, P.02, P.03, P.04, P.05, P.06
8	Territorio e urbanistica	U.01, U.02, U.03

6. Vale il disposto di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 17 giugno 2016.

Articolo 3 - Soggetti ammessi

1. Possono presentare domanda di inserimento nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti indicati nell'articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Non è ammessa l'iscrizione nell'elenco di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), b) c) e d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; il raggruppamento potrà essere costituito in sede di espletamento di gara.

3. Al momento della domanda di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, le associazioni di professionisti devono essere già costituite.

Articolo 4 – Requisiti di carattere generale per l'ammissione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1

1. Non sono ammessi all'iscrizione all'elenco gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La sussistenza dei requisiti di cui sopra, e degli altri richiesti dal presente regolamento, verrà comprovata dall'operatore economico, in sede di presentazione della domanda di iscrizione o dell'istanza di rinnovo della medesima oppure in occasione della comunicazione di variazioni, mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive redatte e sottoscritte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 5 - Requisiti di ammissione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, di carattere speciale

1. Per l'iscrizione ad entrambi le fasce di cui all'articolo 2, comma 1, è richiesta l'iscrizione ai rispettivi ordini o albi o collegi professionali e alle eventuali ulteriori abilitazioni prescritte da specifiche disposizioni di legge.

2. Per l'iscrizione alla seconda fascia di cui all'articolo 2, comma 1, è richiesto il seguente requisito di capacità economico – finanziaria: fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'articolo 3, lettera vv) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 espletati nell'ultimo quinquennio la presentazione della domanda di iscrizione per un importo pari ad € 100.000,00.

3. Per l'iscrizione alla seconda fascia di cui all'articolo 2, comma 1, è richiesto inoltre il seguente requisito di capacità tecnico – professionale: avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di domanda di iscrizione, di servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti alla classe ed alla categoria scelta per un importo globale pari o superiore ad € 100.000,00;

4. Per l'affidamento dei servizi di collaudo, indipendentemente dalla natura giuridica dell'operatore economico che richiede l'iscrizione, oltre al possesso dei requisiti speciali, richiesti per l'intervento da collaudare, ai sensi del presente articolo, vale quanto disposto dall'articolo 216, commi 3, 4, 5, 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; per il

conferimento del servizio di collaudo statico, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è richiesta l'iscrizione all'ordine professionale degli ingegneri o architetti da almeno dieci anni.

5. Ai sensi dell'articolo 216, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il soggetto esterno che sia stato affidatario di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo; per i collaudi non in corso d'opera il divieto è stabilito in un anno.

6. A norma dell'articolo 102, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, non possono essere affidatari di incarichi di collaudo e di verifica di conformità:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;

b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;

c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;

d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare.

7. Vale il disposto di cui all'articolo 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

8. La sussistenza dei requisiti di cui sopra e degli altri richiesti dal presente regolamento verrà comprovata dall'operatore economico, in sede di presentazione della domanda di iscrizione o dell'istanza di rinnovo od in occasione della comunicazione di variazioni, mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive redatte e sottoscritte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 6 - Modalità d'iscrizione

1. Gli operatori economici interessati all'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, potranno inoltrare la propria domanda di iscrizione in ogni momento, in conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento sulla base del *form* predisposto dalla stazione appaltante e riportato sul sito www.cavspa.it.

2. La domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'operatore economico; nel caso di domanda sottoscritta da un procuratore legale, dovrà essere allegata la procura.
3. Entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della domanda d'iscrizione, concluderà l'esame della medesima dando comunicazione all'istante dell'accoglimento o del rigetto della domanda.
4. In difetto di comunicazione da parte della stazione appaltante, trascorso il termine di cui al comma precedente, la domanda d'iscrizione deve intendersi come accolta.
5. In tutti i casi non fosse possibile accogliere la domanda d'iscrizione, la stazione appaltante comunicherà all'istante le ragioni del mancato accoglimento e quest'ultimo avrà dieci giorni lavorativi per presentare le proprie contro deduzioni e produrre ulteriore documentazione a supporto; la comunicazione circa le ragioni che ostano all'iscrizione interrompe il termine di cui al comma precedente.
6. Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione delle contro deduzioni e della eventuale documentazione a corredo delle stesse senza che vi sia alcuna comunicazione da parte della stazione appaltante, la domanda s'intenderà accolta; in caso di esito negativo, la relativa comunicazione sarà comunicato entro il termine di cui sopra e dovrà tenere conto delle controdeduzioni e della documentazione presentate dall'operatore economico.
7. La pubblicazione del presente regolamento, dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, e dei relativi avvisi nonché la diffusione della documentazione richiamata nel presente regolamento e la stessa istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di affidamento di contratti pubblici, ma rappresentano adempimenti esclusivamente funzionali alla creazione di una banca dati di operatori economici dalla quale attingere ai fini di futuri affidamenti di contratti pubblici.

Articolo 7 - Durata dell'iscrizione

1. L'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, è permanente.
2. L'iscrizione è soggetta a rinnovo annuale.
3. Al termine di periodo di un anno dall'inoltro della domanda di iscrizione o dall'inoltro della domanda di rinnovo, ogni operatore economico ha l'onere di procedere al rinnovo dell'iscrizione.
4. L'operatore economico, una volta scaduta la validità della sua iscrizione non potrà essere interpellato fino al completamento della nuova iscrizione.
5. L'operatore economico potrà richiedere in ogni momento la variazione dei dati precedentemente inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, mediante apposita richiesta di

aggiornamento; questa dovrà essere presentata con le stesse modalità di forma previste dalla domanda di iscrizione e seguirà la medesima procedura di verifica.

6. All'istanza di rinnovo di cui al comma 2 o di aggiornamento di cui al comma 5, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4, 5, 6, 7 e 8.

Articolo 8 - Verifiche sul possesso dei requisiti

1. Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere, in ogni momento, alle verifiche documentali dei requisiti dichiarati dagli Operatori Economici, anche mediante accertamenti a campione ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 9 - Modalità di attuazione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento

1. Al fine di ottemperare ai principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento prescritti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 1° ottobre 2015 ed entro quindici giorni, la stazione appaltante procederà alla formulazione di un ordine casuale degli Operatori Economici mediante l'utilizzo di un algoritmo del *software* utilizzato per la gestione informatica dell'Elenco.

2. Al fine di ottemperare ai principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento prescritti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la stazione appaltante procederà, per ogni affidamento pari o superiore ad € 40.000,00 euro ed inferiore ad € 00.000,00 a predisporre una delibera a contrarre, nell'ambito della quale saranno indicati, tra gli altri elementi:

- a. il numero di operatori economici da far partecipare alla procedura di affidamento;
- b. l'identificazione della categoria di opere, la tipologia di prestazione e l'importo che caratterizza il servizio da eseguire.

3. Sulla base degli elementi di cui alle lettere a. e b. del comma precedente, la stazione appaltante invita alla procedura negoziata gli operatori economici iscritti nella pertinente categoria, prestazione e fascia d'importo dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base dell'ordine ottenuto per effetto di quanto al comma 1 e sulla base di quello cronologico per gli operatori economici iscritti dopo la data del 30 settembre 2015.

4. Gli operatori economici che hanno avuto la possibilità di partecipare alla selezione saranno collocati in fondo alla relativa graduatoria.

5. Per gli affidamenti inferiori all'importo di € 40.000,00 la stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individuando l'operatore economico a cui affidare il contratto d'appalto di servizi tra quelli iscritti all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1.

Articolo 11 - Cancellazioni dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 1

1. La stazione appaltante procederà alla cancellazione degli operatori economici:

- a. in caso di richiesta di cancellazione formulata dall'operatore economico iscritto nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1;
- b. perdita dei requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, accertata dalla stazione appaltante o dichiarata dall'operatore economico;
- c. assenza dei requisiti dichiarati in sede d'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1;
- d. mancata produzione della documentazione necessaria alla comprova dei requisiti d'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, entro il termine fissato dalla stazione appaltante, che comunque non potrà essere inferiore a dieci giorni;
- e. mancata risposta all'invito a presentare offerta per almeno cinque volte;
- f. esecuzione di prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede o con grave errore nell'esercizio delle prestazioni professionali.

2. La stazione appaltante, accertata la causa di cancellazione, comunicherà all'operatore economico le ragioni per cui procederà alla cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, ed inviterà l'operatore economico a presentare, entro il termine di dieci giorni, le proprie controdeduzioni ed ulteriore documentazione; trascorso tale termine, entro i successivi dieci gironi, la stazione appaltante, in caso di mancato accoglimento delle giustificazioni presentate dall'operatore economico, con provvedimento motivato da notificarsi a quest'ultimo, alla cancellazione dello stesso dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 1; il provvedimento di cancellazione dovrà dare conto del mancato accoglimento delle giustificazioni prodotte dall'operatore economico.

Articolo 12 - Trattamenti dei dati raccolti presso gli operatori economici

1. Gli operatori economici, in merito ai dati conferiti per l'espletamento delle attività contenute all'interno del presente regolamento, verranno invitati a rendere il proprio consenso al trattamento nelle forme previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. In relazione al trattamento dei dati personali trasmessi ai fini della iscrizione all'Elenco, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che:

- a. titolare del trattamento è la società Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa;
- b. il trattamento avviene ai soli fini delle operazioni di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, nonché di consultazione e per tutti i procedimenti amministrativi, gestionali e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale ed industriale;
- c. il trattamento avviene con mezzi e procedure idonee a garantirne la riservatezza e sono poste in essere dagli incaricati al trattamento dei dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

d. tutti i dati personali conferiti, compresi quelli giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti solo ed esclusivamente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto al loro conferimento comporta l'impossibilità di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1;

e. i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso.

3. I dati non verranno diffusi ad eccezione di quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge.

4. Per colui che ha conferito i dati sono fatti salvi i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.